

N. R.G. 8272/2016



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA**

Il tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto                     presidente  
dott.ssa Alessia Busato                     giudice  
dott. Davide Scaffidi                     giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia civile iscritta al n. r.g. 8272/2016 promossa da:

tra

**F [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] A R.L.**

con l'avv. **A [REDACTED]**

attore

**E [REDACTED] Z [REDACTED]**

**A [REDACTED] M [REDACTED]**

con l'avv. **S [REDACTED] S [REDACTED]**

**I [REDACTED] B [REDACTED]**

**M [REDACTED] C [REDACTED]**

con l'avv. **S [REDACTED]**

convenuti

**A [REDACTED] S.P.A.**

con l'avv. **G [REDACTED]**

chiamata in causa



**oggetto:** azione di responsabilità ex art. 146 l.f.

**conclusioni:**

Per il fallimento:

Condannarsi i signori Z [REDACTED] E [REDACTED] nato a [REDACTED] residente in [REDACTED] [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED] nato a [REDACTED] residente in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] B [REDACTED] I [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni causati alla S [REDACTED] C [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] in fallimento con sede in [REDACTED] [REDACTED] c.f. [REDACTED] in persona del curatore Dott P [REDACTED] R [REDACTED] che - alla luce della CTU e delle percentuali di verosimile capienza delle società cedenti alla data della cessione accertata – si indicano nell'importo di Euro € 855.000 per il credito verso I [REDACTED] I [REDACTED] (pari al 44% dell'importo originario del credito di euro 1.943.327) e di euro 1.550.000 per il credito verso I [REDACTED] C [REDACTED] (pari al 82% dell'importo originario del credito, di euro 1.891.081) e così in totale, dedotto l'importo di euro 20.000 conseguito con le transazioni, euro 2.385.000,00.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

per M [REDACTED] A [REDACTED] e Z [REDACTED] E [REDACTED]

Voglia l'Onorevole Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione così giudicare:

respingere la domanda risarcitoria proposta nei confronti di A [REDACTED] M [REDACTED] e E [REDACTED] Z [REDACTED] dal Fallimento della S [REDACTED] C [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] a r.l. in liquidazione.

Con vittoria delle spese del procedimento.

per C [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED] e B [REDACTED] I [REDACTED]

in via principale

Respingersi le domande del Fallimento di S [REDACTED] C [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] a r.l. in liquidazione così come formulate nei confronti di entrambi i concludenti, siccome infondate in fatto ed in diritto.

in via subordinata

In denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del Dott. I [REDACTED] B [REDACTED] dirsi tenuta e condannarsi la Società A [REDACTED] S.p.A., con sede in [REDACTED] c.f.: [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a tenere sollevato ed indenne il concludente Dott. I [REDACTED] B [REDACTED] nei limiti di polizza, dalla domanda di risarcimento danni proposta dal Fallimento attore per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della stessa.



in ogni caso

Con vittoria di spese e competenze.

per A [REDACTED] S.p.A.

A) Sulla domanda di garanzia del dott. I [REDACTED] B [REDACTED]

1) In via principale: nella denegata ipotesi di accoglimento - anche parziale - delle domande svolte dal Fallimento attore verso il dott. I [REDACTED] B [REDACTED] e nell'ipotesi in cui la garanzia assicurativa di cui alla Polizza A [REDACTED] n. [REDACTED] sia ritenuta operante, previa determinazione dell'effettivo grado di responsabilità del medesimo dott. B [REDACTED] in ordine ai fatti per cui è causa, accertare e dichiarare che A [REDACTED] S.p.A., in relazione alla domanda di garanzia svolta dal dott. I [REDACTED] B [REDACTED] è tenuta a manlevare il proprio assicurato, con riferimento all'attività di Sindaco dal medesimo esercitata nell'ambito della C [REDACTED] M [REDACTED] "I [REDACTED] I [REDACTED]": (I) per le sole condotte di natura colposa poste in essere dal dott. I [REDACTED] B [REDACTED] dal 07 maggio 2013 alla data in cui ha svolto le funzioni di Sindaco; (II) per le sole perdite patrimoniali che siano diretta conseguenza delle dette condotte colpose; (III) entro il massimale di Euro 500.000,00, tenuto conto che: a) il dott. B [REDACTED] risulta coinvolto avanti codesto Tribunale anche nella causa sub R.G. 15716/2016 promossa dal "Fallimento di I [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] - I [REDACTED] S.r.l. in Liquidazione"; b) anche nella predetta causa sub R.G. 15716/2016 A [REDACTED] è stata chiamata in manleva dal dott. B [REDACTED] invocando la medesima Polizza invocata nel presente giudizio; c) anche nella causa R.G. 15716/2016 il sinistro si colloca nell'anno 2016; d) pertanto abbiamo due sinistri che si collocano nel medesimo anno e gravanti sulla stessa Polizza (cfr ns memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.); (IV) dedotto lo scoperto contrattuale del 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 5.000,00; (V) per la sola sua quota di responsabilità, con esclusione di qualsivoglia copertura per la responsabilità derivante in capo al dott. I [REDACTED] B [REDACTED] in forza del vincolo di solidarietà con altri soggetti; (VI) entro i limiti e nei termini (anche riguardo alle spese di giudizio) di cui alle ulteriori condizioni di Polizza e di Legge, respingendo ogni diversa domanda proposta nei confronti di A [REDACTED] S.p.A. dal dott. I [REDACTED] B [REDACTED]

2) In ogni caso, con vittoria di Spese di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. e rimborso forfaitario del 15% delle Spese generali di Studio, nel rispetto del principio della soccombenza.

B) Sulla domanda di garanzia del dott. D [REDACTED] R [REDACTED]

1) In via principale: accertata e dichiarata l'intervenuta transazione fra il Fallimento S [REDACTED] C [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] a.r.l. in Liquidazione ed il dott. D [REDACTED] R [REDACTED] da un lato, e fra il dott. D [REDACTED] R [REDACTED] ed A [REDACTED] S.p.A., dall'altro lato, dichiarare, con riferimento ai predetti rapporti processuali, l'estinzione del giudizio.



## FATTO E PROCESSO

Il fallimento S [REDACTED] C [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] a r.l. ha esercitato l'azione di responsabilità ex art. 146 l.f. nei confronti degli amministratori della società, dichiarata fallita dal tribunale di Mantova con sentenza del 22.1.2015

A fondamento delle sue pretese risarcitorie il fallimento ha dedotto che la società (d'ora innanzi "C [REDACTED]") è stata costituita il 2.2.2011 da C [REDACTED] M [REDACTED] I [REDACTED] I [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED] ("I [REDACTED] I [REDACTED]") e da I [REDACTED] C [REDACTED] s.r.l. ("C [REDACTED]") - ciascuna titolare del 50% del capitale sociale – al fine di coordinare la realizzazione di un progetto immobiliare che prevedeva la realizzazione di opere edilizie per oltre 40 milioni di euro in Mantova, progetto denominato "P [REDACTED] M [REDACTED]" e originariamente ideato dalla committente F [REDACTED] M [REDACTED] S.p.A. ("F [REDACTED]"). Proprio per dare esecuzione a tale progetto, nel dicembre 2010 F [REDACTED] ha stipulato un contratto d'appalto con l'appaltatrice Iniziativa P [REDACTED] M [REDACTED] S.r.l. ("I [REDACTED]"); nel gennaio 2011 I [REDACTED] in qualità di committente, ha stipulato con I [REDACTED] I [REDACTED] e con C [REDACTED] un contratto di subappalto per la realizzazione delle opere in questione. In sintesi, l'esecuzione delle opere era rimessa alle società subappaltatrici, mentre la gestione dei cantieri era affidata a C [REDACTED] la quale, operando come se fosse effettivamente un consorzio, sosteneva i costi necessari all'approvvigionamento, ribaltandoli poi sulle partecipanti "consorziate" I [REDACTED] I [REDACTED] e C [REDACTED] nei cui confronti maturava crediti.

A sostegno dell'azione risarcitoria proposta, l'attore ha dedotto il compimento di alcuni atti di *mala gestio*, e in particolare: 1) l'illegittimità di un'operazione di *leveraged buyout* volta all'acquisto delle azioni di F [REDACTED] da parte di I [REDACTED] in asserita violazione dell'art. 2358 c.c.; 2) l'irragionevolezza dell'acquisto pro soluto di due crediti – sostanzialmente inesigibili - per complessivi € 3.834.408,76, (l'uno - di € 1.943.327,72 - originariamente vantato da I [REDACTED] I [REDACTED] e l'altro - di € 1.891.081,04 - vantato da C [REDACTED] nei confronti di I [REDACTED] in data 31.12.2023 i crediti in parola sono stati ceduti, rispettivamente, da I [REDACTED] I [REDACTED] e C [REDACTED] in favore di C [REDACTED] in luogo di adempimento di crediti vantati da quest'ultima nei confronti delle società cedenti.

Per i medesimi fatti – ma a diverso titolo – il fallimento, ritenendo integrata una forma di controllo e direzione "congiunta" di C [REDACTED] da parte di I [REDACTED] I [REDACTED] e di C [REDACTED] ha invocato la responsabilità ex art. 2497 c.c. e, a fronte del fallimento delle due socie, ha chiesto il risarcimento dei danni: a) nei confronti degli amministratori delle asserite co-controllanti (Z [REDACTED] e M [REDACTED] per violazione dei doveri di corretta direzione ex art. 2497 c.c.; b) nei confronti dei sindaci di I [REDACTED] I [REDACTED] ossia B [REDACTED] e C [REDACTED] per omesso controllo sull'abuso di eterodirezione.

Nel corso del giudizio sono state stipulate transazioni tra il fallimento e vari convenuti, transazioni concluse con i soggetti nei confronti dei quali è stata invocata in questa sede la responsabilità ex art. 2497 c.c. Nello specifico, sono stati raggiunti accordi transattivi tra il fallimento, da un lato, e, dall'altro, D [REDACTED]



R [REDACTED] G [REDACTED] R [REDACTED] R [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] B [REDACTED] con rinunce agli atti del giudizio e relative accettazioni.

A seguito delle estinzioni parziali del giudizio, il fallimento vanta oggi le sue pretese nei confronti di: a) Z [REDACTED] e M [REDACTED] (componenti del consiglio di amministrazione di C [REDACTED] di I [REDACTED] I [REDACTED] e di C [REDACTED]; b) B [REDACTED] e C [REDACTED] (sindaci dell'asserita controllante I [REDACTED] I [REDACTED]).

B [REDACTED] e C [REDACTED] hanno invocato l'efficacia ex art. 1304 c.c. delle transazioni concluse dal fallimento. In denegata ipotesi di condanna, B [REDACTED] ha chiesto di essere manlevato da A [REDACTED] S.p.A.

La causa è stata istruita mediante produzione di documenti e mediante c.t.u. contabile.

\*\*\*

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata nei limiti che verranno specificati.

#### SUL LEVERAGED BUYOUT

Ancorché in sede di precisazione delle conclusioni il fallimento abbia circoscritto la sua domanda risarcitoria al solo danno derivante dall'operazione di cessione di crediti, nel corso del giudizio non risulta essere mai stata formulata alcuna rinuncia alla domanda risarcitoria avanzata in relazione all'operazione di *leveraged buyout* in violazione dell'art. 2358 c.c. La norma citata stabilisce per l'appunto, nell'ambito delle s.p.a., il divieto di accordare prestiti per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie partecipazioni. Nel caso in esame l'attore ha lamentato che F [REDACTED] versando somme di denaro alla sua appaltatrice [REDACTED] a titolo di anticipo sui corrispettivi dovuti, avrebbe in realtà accordato erogazioni indebite, finalizzate a creare una provvista funzionale all'acquisto di azioni proprie. A ben vedere, già sul piano delle allegazioni la censura formulata dal fallimento non attiene a fatti riguardanti la società fallita, né le sue asserite controllanti, bensì l'operato di amministratori e sindaci di altre società fallite (F [REDACTED] [REDACTED]). In definitiva sul punto, pertanto, i fatti allegati dal fallimento risultano inconfidenti rispetto all'ambito soggettivo e oggettivo del presente giudizio.

#### SULLA CESSIONE DI CREDITI INESIGIBILI PRO-SOLUTO IN CONFLITTO D'INTERESSI

Con riguardo alle due cessioni oggetto di contestazione, si osserva quanto segue.

Dalla documentazione in atti risulta che in data 31.12.2013: a) C [REDACTED] ha ceduto pro-soluto a C [REDACTED] il proprio credito di € 1.891.081,04= vantato nei confronti di I [REDACTED] b) I [REDACTED] I [REDACTED] ha ceduto pro-soluto a C [REDACTED] il proprio credito di € 1.943.327,72= sempre vantato nei confronti di I [REDACTED]. Entrambe le cessioni risultano accettate dal debitore ceduto I [REDACTED] e registrate nella contabilità di C [REDACTED] a deconto e quale pagamento dei crediti vantati da C [REDACTED] nei confronti delle due cedenti. Come già ritenuto dal tribunale nella fase cautelare in corso di causa, la pacifica registrazione delle due operazioni nella contabilità della cessionaria C [REDACTED] consente di superare le contestazioni - ribadite anche in questa



sede dai convenuti - in punto di effettivo perfezionamento delle cessioni in difetto di espressa accettazione delle stesse da parte della società cessionaria.

Secondo il fallimento, l'acquisto di tali crediti da parte di C [REDACTED] è censurabile in quanto l'operazione, attuata in conflitto d'interessi, ha "consentito a I [REDACTED] C [REDACTED] e a I [REDACTED] C [REDACTED] srl di liberarsi delle proprie obbligazioni verso la S [REDACTED] C [REDACTED] riversando su quest'ultima l'insolvenza di I [REDACTED] srl". Come indice dell'illiceità dell'operazione in esame, il fallimento ha specificato che gli amministratori che componevano l'organo gestorio di C [REDACTED] (Z [REDACTED] e M [REDACTED]) erano gli stessi soggetti che svolgevano le medesime funzioni gestorie in I [REDACTED] (Z [REDACTED] e M [REDACTED]) e nelle socie di C [REDACTED] (rispettivamente, Z [REDACTED] in I [REDACTED] I [REDACTED] M [REDACTED] in C [REDACTED]).

Sul tema, osserva il collegio che, come recentemente affermato da Cass. civ. Sez. I Ord., 13/03/2023, n. 7279 "In tema di società, il contratto concluso in conflitto di interessi integra l'illecito di cui all'art. 2476 c.c. allorché l'amministratore abbia fatto prevalere un interesse extrasociale, che oltre ad essere incompatibile con quello della società, sia per essa pregiudizievole, alla stregua di una valutazione della condotta, operata secondo un giudizio "ex ante", che tenga conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta analoga a quella adottata, nonché della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione".

Nel caso in esame la condotta gestoria censurata può dunque ritenersi illecita allorché essa abbia soddisfatto l'interesse delle cedenti di sottrarsi alle conseguenze dell'insolvenza della debitrice ceduta I [REDACTED] arrecando al contempo un pregiudizio ingiustificato alla cessionaria attraverso la *datio in solutum* contestata.

Al fine di verificare la ricorrenza del pregiudizio in capo alla cessionaria occorre verificare se, al momento della cessione: a) i crediti vantati da I [REDACTED] I [REDACTED] e C [REDACTED] nei confronti di I [REDACTED] fossero effettivamente inesigibili; b) i crediti vantati da C [REDACTED] nei confronti delle socie cedenti fossero esigibili e, in caso affermativo, in quale misura.

Soltanto al ricorrere di tali circostanze, infatti, potrà dirsi che la cessione ha integrato una *datio in solutum* dannosa per C [REDACTED].

Le verifiche sulle questioni indicate sono state affidate ad apposita c.t.u.

#### L'INDAGINE PERITALE

##### a) L'esigibilità dei crediti vantati da I [REDACTED] I [REDACTED] e da C [REDACTED] nei confronti di I [REDACTED]

Con riferimento al primo dei profili sopra evocati, il c.t.u. ha provveduto ad effettuare la riclassificazione degli schemi di bilancio di I [REDACTED] in base alla natura delle voci esposte nello stato patrimoniale e nel conto economico, tenendo conto delle informazioni contenute nella nota integrativa e negli altri documenti



allegati agli atti di causa. La riclassificazione dello stato patrimoniale di [REDACTED] ha evidenziato, p.12 ss. c.t.u., una situazione di squilibrio finanziario che alla data del 31.12.2013 (data di cessione dei crediti oggetto di contestazione) poteva già considerarsi irreversibile. Come rilevato dall'ausiliario, infatti, "la società risulta esposta nei confronti di terzi per complessivi € 15.048.827,00 (al netto del fondo rischi e oneri) a fronte di mezzi propri negativi per € -10.293.921"; tale situazione è stata prospettata come l'esito della svalutazione integrale del principale *asset* della società, per € 10.009.000,00, costituito dalla partecipazione di controllo detenuta in F [REDACTED]. Le stesse poste attive rappresentate nel bilancio di [REDACTED] sono state poi rettifiche al ribasso dal c.t.u., tenuto conto del fatto che già al momento della redazione del bilancio di esercizio 2013 non potevano più ritenersi realizzabili i crediti vantati nei confronti della controllata F [REDACTED]. La rideterminazione dell'attivo patrimoniale di [REDACTED] in considerazione del valore di effettivo realizzo ha confermato lo stato di decozione in cui la società si trovava al 31.12.2013, "in quanto la stessa a fronte di passività per euro 15.148,927,00 evidenziava un attivo il cui valore di realizzo poteva assumersi in euro 4.356,00". Analogamente, il prospetto di riclassificazione del conto economico di [REDACTED] ha evidenziato un risultato negativo connesso alla gestione caratteristica, determinante un reddito di competenza prima della gestione straordinaria negativo per euro -680.153,00.

In definitiva sul punto, deve concludersi che [REDACTED] alla data del 31.12.2013 non era assolutamente in grado di far fronte alle proprie obbligazioni. Il grado di esigibilità dei crediti vantati da I [REDACTED] e da C [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] deve pertanto ritenersi nullo.

Tutte le parti hanno concordato sulla correttezza degli esiti peritali in proposito.

Resta dunque da verificare quale fosse il grado di esigibilità dei crediti di C [REDACTED] nei confronti di I [REDACTED] e I [REDACTED] e C [REDACTED].

b) L'esigibilità dei crediti vantati da C [REDACTED] nei confronti di I [REDACTED] e di C [REDACTED].

Al fine di impostare correttamente la valutazione sul punto, il c.t.u. ha preliminarmente effettuato la verifica della situazione economica, patrimoniale e finanziaria sia di I [REDACTED] che di C [REDACTED] secondo una metodologia analoga a quella già adottata con riguardo a [REDACTED] (riclassificazione degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2013, esame indici di bilancio, indici della crisi). L'iter espositivo della relazione tecnica risulta immune da vizi di ordine logico e dà esaurientemente conto (superandole) delle obiezioni sollevate dai cc.tt.pp. - talora generiche o riguardanti aspetti in vero marginali - talché gli esiti cui l'ausiliario è pervenuto devono essere recepiti da questo tribunale.

Quanto a I [REDACTED] le verifiche condotte, corroborate dalle risultanze dell'attività di revisione svolta da apposita società indipendente, hanno evidenziato la sussistenza di uno stato quantomeno di crisi, caratterizzato da una notevole tensione finanziaria determinatosi a seguito della "corrosione" dei mezzi propri della società per effetto della maturazione di perdite di notevole entità e di una redditività insufficiente a sostenere gli elevati livelli di indebitamento raggiunti. Secondo il c.t.u., p. 46, "le perdite



conseguite, sia derivanti dall'attività tipica dell'impresa sia per effetto della svalutazione di alcuni *assets* di rilevante valore, hanno condotto all'erosione del patrimonio netto della società con un decremento rispetto all'esercizio precedente, stimabile in euro -4.169.886".

Quanto a C [REDACTED] nonostante la scarna informativa a corredo degli schemi del bilancio 2013, il c.t.u. ha ricostruito la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che ha rivelato, alla data delle cessioni oggetto di causa, la sussistenza di una situazione di squilibrio finanziario con un elevato tasso di indebitamento sostenuto nell'esercizio in questione dai risultati reddituali conseguiti.

Delineata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle cedenti, il c.t.u. ha impostato l'indagine volta a determinare in concreto la misura di esigibilità dei crediti vantati dalla cessionaria nei confronti delle due cedenti, simulando delle ipotesi di concorso tra creditori. In questo contesto, è opportuno evidenziare che i crediti in parola hanno natura chirografaria, essendo relativi a prestazioni svolte per l'approvvigionamento dei cantieri in favore delle socie che eseguivano le opere in subappalto (come risulta dalle fatture emesse); ulteriore dato preso in considerazione ai fini della simulazione dell'ipotesi concorsuale attiene al fatto che I [REDACTED] e C [REDACTED] hanno proseguito la loro attività oltre il 31.12.2013 e in ogni caso oltre il termine di scadenza indicato nelle fatture; I [REDACTED] è stata dichiarata fallita nel dicembre del 2015, mentre la società I [REDACTED] ha presentato nell'agosto del 2015 una domanda di concordato preventivo, dichiarato estinto a seguito di rinuncia, ed è stata dichiarata fallita a gennaio 2016.

b1) Il grado di concreta esigibilità del credito vantato da C [REDACTED] nei confronti di I [REDACTED]

Per quanto riguarda il credito vantato nei confronti di I [REDACTED] il c.t.u., sulla base della composizione dello stato patrimoniale, ha ipotizzato un concorso tra i creditori alla data del 31.12.2013. Sulla scorta dei dati elaborati, riassunti sinteticamente nella tabella a p. 59, è emerso che anche in ipotesi di attribuzione dell'attivo (al netto del debito ipotecario) in prima istanza ai creditori potenzialmente muniti di privilegio - includendo altresì le passività potenziali rappresentate dalle garanzie prestate da I [REDACTED] a favore di terzi soggetti - l'attivo disponibile sarebbe stato sufficiente alla copertura del debito chirografario, almeno in misura parziale. In particolare l'attivo residuo, soddisfatto il debito assistito da prelazione, è risultato pari a € 3.685.518,00 mentre il debito chirografario complessivo è risultato pari a € 8.385.889,00. Il rapporto tra i valori appena indicati identifica il grado di esigibilità del credito oggetto di esame. Tale rapporto risulta essere pari al 43,94% (arrotondato dal c.t.u. al 44%).

Alla data del 31.12.2013, in definitiva, il credito vantato da C [REDACTED] nei confronti di I [REDACTED] poteva ritenersi esigibile in misura pari al 44% del suo ammontare.

b2) Il grado di concreta esigibilità del credito vantato da C [REDACTED] nei confronti di C [REDACTED]

Operazione analoga a quella già passata in rassegna - ancorché condotta dal c.t.u. in assenza di un quadro informativo altrettanto dettagliato - è stata effettuata dall'ausiliario per individuare il grado di esigibilità



del credito chirografario vantato da C [REDACTED] nei confronti di C [REDACTED]. All'esito della ricostruzione, è emerso che l'attivo residuo, soddisfatto il debito assistito da prelazione, ammontava ad € 7.325.844,00, mentre il totale delle passività chirografarie ammontava ad € 8.882.968,00, talché il rapporto tra i valori appena indicati risulta essere pari a 82,47% (arrotondato dal c.t.u. a 82%).

Alla data del 31.12.2013, in definitiva, il credito vantato da C [REDACTED] nei confronti di I [REDACTED] e I [REDACTED] poteva ritenersi esigibile in misura pari all'82% del suo ammontare.

IN SINTESI: L'ILLECITA' DELLA CONDOTTA DI ACQUISTO DEI CREDITI PRO-SOLUTO IMPUTATA AGLI AMMINISTRATORI DI CONSORTILE IN CONFLITTO DI INTERESSI

Riepilogando i dati finora esaminati, deve essere confermata l'illiceità della condotta gestoria di Z [REDACTED] e M [REDACTED] avvenuta in conflitto con gli interessi di C [REDACTED]. Al riguardo è sufficiente ribadire che, come emerge dalle visure societarie offerte in produzione, all'epoca della cessione (31.12.2013) Z [REDACTED] e M [REDACTED], oltre ad essere amministratori di C [REDACTED] erano altresì amministratori delle società cedenti I [REDACTED] e I [REDACTED] e I [REDACTED] S.r.l. nonché amministratori della debitrice ceduta I [REDACTED]. In ragione degli incarichi assunti, gli odierni convenuti avevano a disposizione i dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di tutte e tre le società, talché è ragionevole ritenere che gli stessi fossero pienamente consapevoli dello stato di insolvenza di I [REDACTED], dell'inesigibilità dei crediti vantati nei suoi confronti, nonché dell'esigibilità, ancorché parziale, dei crediti vantati da C [REDACTED] nei confronti delle società cedenti. Reputa dunque il collegio che l'acquisto dei crediti oggetto di contestazione sia avvenuto nell'interesse (extrasociale rispetto a Consortile) esclusivo di I [REDACTED] e di C [REDACTED], correlativamente, a discapito di C [REDACTED], I [REDACTED] e C [REDACTED] infatti, hanno tratto dall'operazione un vantaggio ingiustificato, ottenendo l'estinzione di loro posizioni debitorie verso C [REDACTED] mediante la *datio in solutum* di crediti che non avrebbero mai trovato alcuna soddisfazione, atteso lo stato di insolvenza di I [REDACTED], C [REDACTED], accettando di fatto la cessione pro soluto di crediti inesigibili in luogo dell'adempimento, si è preclusa la possibilità di recuperare, sia pur parzialmente, il credito vantato nei confronti delle sue socie, rivelatosi esigibile, sia pur in misura non integrale.

Esaurito l'accertamento dell'illiceità della condotta di Z [REDACTED] e M [REDACTED] quali amministratori di C [REDACTED] resta ora da verificare se per il medesimo fatto illecito sussista anche la responsabilità ex art. 2497 c.c. invocata dal fallimento a fondamento delle sue pretese risarcitorie.

SULLA RESPONSABILITÀ DEI CONVENUTI EX ART. 2497, COMMA 2 C.C.

Come già anticipato, il fallimento ha dedotto: a) ex art. 2497, comma 1 c.c. la responsabilità delle società socie di C [REDACTED] le quali - in tesi attorea - avrebbero hanno esercitato congiuntamente attività di direzione e controllo, abusandone, nonché b) ex art. 2497, comma 2 c.c., la responsabilità solidale di



amministratori e sindaci delle medesime società, in quanto insieme alle stesse avrebbero comunque preso parte al fatto lesivo dedotto.

Sulla questione osserva il tribunale che i riferimenti alla responsabilità per violazione delle regole di direzione e coordinamento risultano improprie con riguardo ai fatti oggetto della presente vicenda.

Come si ricava anche dalla relazione di accompagnamento alla riforma del diritto societario del 2003: a) la responsabilità ex art. 2497 c.c. per abuso di direzione e coordinamento riguarda innanzitutto il fenomeno dei gruppi societari, caratterizzati dalla previsione di meccanismi quantomeno negoziali che consentano alla controllante di indirizzare le scelte gestionali della controllata; b) la fattispecie di responsabilità per attività di direzione e controllo presuppone un'attività di *governance* della società proveniente da un soggetto estraneo ad essa, ossia diverso dai suoi organi interni; c) sul piano oggettivo, infine, la fattispecie in esame richiede l'effettività, la stabilità e la sistematicità dell'esercizio della direzione e coordinamento, che deve tradursi in un'influenza nell'altrui gestione in un contesto di coordinamento gestionale quantomeno duraturo, in cui l'aggregazione delle varie società controllate risponda ad un disegno organizzativo di articolazione imprenditoriale.

Le considerazioni appena svolte risultano dirimenti: nel caso in esame, infatti: a) il fallimento non ha concretamente allegato l'esistenza di un gruppo societario, ma, piuttosto, ha rappresentato il dato dell'identità nella composizione della compagine sociale di I [REDACTED] e di C [REDACTED] nonché il dato dell'identità, quantomeno parziale, dei soggetti che ricoprivano il ruolo di amministratori in I [REDACTED] C [REDACTED] I [REDACTED] e C [REDACTED] b) il fallimento non ha individuato la direzione e controllo di Consortile in capo a un soggetto esterno alla controllata ("etero-direzione"), bensì in capo alle sue due socie, le quali – nella incerta tesi attorea – avrebbero esercitato il controllo in forma congiunta (allegazione che in realtà si risolve semplicemente nell'accordo tra soci); c) nessuna allegazione è stata proposta in punto di effettivo esercizio del potere di direzione in un contesto di coordinamento sistematico da parte delle controllanti: a ben vedere, semmai, le allegazioni attoree risultano in concreto circoscritte alla denuncia un solo atto illecito isolato (acquisto di crediti pro-soluto, peraltro già dedotto come avvenuto in conflitto di interessi).

In conclusione sull'argomento, non potendosi ritenere configurata la responsabilità per abuso di eterodirezione da parte delle socie asserite controllanti, deve escludersi in radice la responsabilità solidale ex art. 2497 comma 2 c.c. degli organi sociali di tali società (e dunque dei convenuti Z [REDACTED] e M [REDACTED] quali amministratori di I [REDACTED] I [REDACTED] e di C [REDACTED] nonché di C [REDACTED] e B [REDACTED] quali sindaci di I [REDACTED] I [REDACTED].

SULLA DOMANDA DI MANLEVA DI B [REDACTED] NEI CONFRONTI DI A [REDACTED] S.P.A.

Non ravvisandosi alcuna responsabilità del sindaco convenuto di I [REDACTED] I [REDACTED] deve ritenersi assorbita la domanda di manleva avanzata dallo stesso nei confronti della sua compagnia assicurativa.



IL DANNO RISARCIBILE

Il danno patito da C [REDACTED] – di cui devono rispondere gli amministratori di C [REDACTED] - corrisponde non già all'importo dei crediti oggetto di cessione (come originariamente richiesto dal fallimento), bensì al minor grado di concreta esigibilità di detti crediti rispetto a quelli vantati da C [REDACTED] nei confronti delle due cedenti. Atteso che, sulla base dell'indagine peritale effettuata: a) il grado di esigibilità dei crediti ceduti è risultato pari a zero; b) il grado di esigibilità del credito vantato da C [REDACTED] verso I [REDACTED] I [REDACTED] (€1.943.327,72) è risultato pari al 44%; c) il grado di esigibilità del credito vantato da C [REDACTED] verso C [REDACTED] (€ 1.891.081,04) è risultato pari all'82%, dai rilievi appena svolti deriva che: il danno risarcibile in relazione al minor grado di esigibilità del credito vantato verso I [REDACTED] I [REDACTED] è pari a 855.064,19, mentre il danno risarcibile in relazione al minor grado di esigibilità del credito vantato verso C [REDACTED] è pari a € 1.550.686,45. Il danno complessivo deve essere stimato, pertanto, nella somma di € 2.405.750,64. Trattandosi, poi, di credito risarcitorio, e perciò di valore, l'importo indicato va assoggettato a rivalutazione secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a far data dal 31.12.2013, data di acquisto dei crediti pro-soluto. Spettano poi sull'importo indicato, rivalutato di anno in anno, gli interessi legali a partire dal 31.12.2013 sino al saldo. Non compete il risarcimento di ulteriori voci di danno, non avendo parte attrice né allegato né provato eventuali ulteriori danni.

LE TRANSAZIONI

Il fallimento ha dato atto, come già accennato, di aver stipulato transazioni con alcuni dei soggetti originariamente convenuti in giudizio, e in particolare con coloro che hanno svolto le funzioni di amministratori o di sindaci delle asserite controllanti di C [REDACTED], I [REDACTED] I [REDACTED] e C [REDACTED] sul presupposto della loro responsabilità ex art. 2497, comma 2, c.c. Non configurandosi alcuna ipotesi di responsabilità ex art. 2497 c.c., non può esistere un vincolo di solidarietà tra l'obbligazione risarcitoria dedotta a tale titolo e l'autonoma obbligazione risarcitoria, derivante da *mala gestio*, che grava sugli amministratori di C [REDACTED]. Conseguentemente le transazioni stipulate e i relativi pagamenti effettuati da D [REDACTED] R [REDACTED] G [REDACTED] R [REDACTED] R [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] B [REDACTED] non rilevano ai fini della diminuzione del debito risarcitorio di Z [REDACTED] e M [REDACTED] (i quali, peraltro, nulla hanno dedotto sul tema).

SULLE SPESE

Le spese vengono liquidate sulla scorta dei parametri di legge applicabili *ratione temporis*, avuto riguardo al valore della causa, individuato sulla base della quantificazione del risarcimento riconosciuto (€2.405.750,64). Vengono liquidati i valori medi per ciascuna attività effettivamente svolta, avuto riguardo allo scaglione applicabile. Posto che il valore della causa è ricompreso nello scaglione € 2.000.000,01 - € 4.000.000,00, trattandosi di causa di valore superiore ad € 520.000,00, la liquidazione dei compensi deve



essere effettuata individuando i valori di riferimento propri dello scaglione compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00 e applicando agli stessi tre incrementi progressivi. Si reputa congrua la determinazione di ciascun incremento in misura pari al 10%. L'applicazione dei criteri indicati comporta la liquidazione delle spese in misura pari a € 28.466,09 (€ 21.387 + 10% = 23.525,70; + 10% = 25.878,27; + 10% = 28.466,09), salve le seguenti precisazioni. In particolare, la liquidazione delle spese di A [REDACTED] S.p.A. deve essere effettuata tenendo conto del valore della domanda di manleva, che comunque non potrebbe essere superiore alla misura massima di copertura della polizza stipulata da B [REDACTED] (€ 500.000,00). Le spese, pertanto, avuto riguardo allo scaglione di riferimento, devono essere liquidate in € 21.387,00.

Le spese seguono la soccombenza, salve diverse precisazioni.

Nei rapporti tra il fallimento e Z [REDACTED] e M [REDACTED] vengono poste a carico di questi ultimi convenuti, in solido tra loro (attesa l'unicità delle loro difese) nella misura di 2/3; appare infatti giustificata la compensazione delle spese per la quota residua di 1/3 a fronte dell'infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate anche nei loro confronti ex art. 2497 c.c. nonché dell'infondatezza delle allegazioni in punto di *leveraged buyout*, che hanno costretto i convenuti ad onerosa attività difensiva non necessaria.

Stante l'infondatezza dell'ipotesi di responsabilità ex art. 2497, comma 2 c.c., invocata nei rapporti tra il fallimento, da un lato, e B [REDACTED] e C [REDACTED] dall'altro, in relazione al danno quantificato in € 2.405.750,64, le spese devono essere poste a carico del fallimento e liquidate, sulla scorta dei criteri già delineati, in favore dei convenuti in solido tra loro (attesa l'unicità delle loro difese).

Con riferimento alla chiamata in causa del terzo in garanzia, si evidenzia che, come affermato da Cass. civ. Sez. III Ord., 06/12/2019, n. 31889, "In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda". Nel caso in esame, per l'appunto, la chiamata di A [REDACTED] S.p.A. si è resa necessaria in relazione alla tesi, rivelatasi infondata, della responsabilità dei sindaci di I [REDACTED] ex art. 2497, comma 2 c.c. Conseguentemente, le spese di A [REDACTED] devono essere poste a carico dell'attore in forza del principio di causazione.

Resta quindi assorbita la regolazione delle spese tra il chiamante B [REDACTED] e la chiamata A [REDACTED] S.p.A.

Le spese di c.t.u. nei rapporti interni tra le parti devono essere poste definitivamente a carico di Z [REDACTED] e M [REDACTED] in solido tra loro.

\*\*\*



**PQM**

Il tribunale, definitivamente pronunciando,

condanna E [REDACTED] Z [REDACTED] e A [REDACTED] M [REDACTED] in solido tra loro, al pagamento in favore del fallimento della somma di € 2.405.750,64 oltre interessi come in parte motiva;

dichiara assorbita la domanda di manleva di I [REDACTED] B [REDACTED] nei confronti di A [REDACTED] S.p.A.;

rigetta le ulteriori domande;

condanna E [REDACTED] Z [REDACTED] e A [REDACTED] M [REDACTED] in solido tra loro, a pagare al fallimento 2/3 delle spese di lite, complessivamente liquidate in € 28.466,09 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e conseguentemente condanna E [REDACTED] Z [REDACTED] e A [REDACTED] M [REDACTED] in solido tra loro, a pagare al fallimento la somma di € 18.977.39 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

compensa le spese tra il fallimento, da un lato, ed E [REDACTED] Z [REDACTED] e A [REDACTED] M [REDACTED] in solido tra loro, dall'altro, per la quota residua di 1/3;

condanna il fallimento al pagamento delle spese di lite in favore di I [REDACTED] B [REDACTED] e M [REDACTED] C [REDACTED] in solido tra loro, in misura pari a € 28.466,09 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

condanna il fallimento al pagamento delle spese di lite in favore di A [REDACTED] S.p.A., in misura pari a € 21.387,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

spese di c.t.u. definitivamente a carico di A [REDACTED] Z [REDACTED] e di A [REDACTED] M [REDACTED] in solido tra loro, nei rapporti interni.

Brescia, 23.5.2023

Il giudice est.  
Davide Scaffidi

Il presidente  
Raffaele Del Porto

